

COMUNE DI MALTIGNANO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

REGOLAMENTO CONTENENTE LA DISCIPLINA RELATIVA ALLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

**Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 04/03/2010
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 08/03/2010 al 23/03/2010**

ARTICOLO 01 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. In applicazione a quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, del D. Lgs n.165/2001, come sostituito dall'articolo 46, comma 1 D.L. 25.06.2008 n. 112 come modificato dalla legge di conversione, il Comune di Maltignano può ricorrere ad incarichi individuali di studio, di ricerca ovvero a consulenze esterne solo nell'ambito di un programma annuale approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.267/00.
2. La disciplina del presente regolamento si applica anche alle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità previste dall'articolo 110, comma 6, del D. Lgs. n.267/00 in quanto compatibili.
3. Le disposizioni seguenti non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
4. Tali forme di collaborazione costituiscono uno strumento straordinario a disposizione del Comune di Maltignano per soddisfare esigenze qualificate e di natura temporanea. I singoli Responsabili dei Servizi valutano attentamente la possibilità di adottare soluzioni alternative e giustificano un eventuale ricorso a tali soluzioni contrattuali in ragione delle caratteristiche e delle finalità dei programmi da realizzare.
5. Le società "in house" devono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia per gli enti cui appartengono nonché i criteri per il controllo dell'ente locale sull'osservanza delle regole da parte delle società partecipate.

ARTICOLO 02 – PREVISIONE DEI PROGETTI

1. Il Comune di Maltignano individua, di norma annualmente, in sede di determinazione del bilancio e nel piano risorse ed obiettivi, progetti e/o attività che, per loro natura, richiedono necessariamente il contributo di esperti o collaboratori esterni.
2. Per la realizzazione dei suddetti progetti o attività è possibile, nei limiti previsti dall'articolo 3, attribuire incarichi individuali di studio o di ricerca, ovvero di consulenze o di collaborazione, a soggetti estranei al Comune; tali progetti e/o attività sono specificati e contenuti in un programma annuale, la cui approvazione è demandata al Consiglio comunale.
3. Il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi è fissato nel bilancio preventivo (art.3, comma 56 della legge 24.12.2007, n.244, come sostituito dall'art.46, comma 3 del D.Lgs.25 giugno 2008, n.112).

ARTICOLO 03 – PRESUPPOSTI GIURIDICI

1. Il conferimento degli incarichi, di cui all'articolo precedente, avviene con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
 - l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad attività istituzionali stabilite dalla legge per gli enti locali oppure ad obiettivi e progetti od attività specifiche e determinate riconducibili al programma annuale approvato dal Consiglio comunale di Maltignano e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Comune;
 - deve essere stato preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane presenti e disponibili all'interno del Comune di Maltignano;
 - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

- deve sussistere la relativa copertura finanziaria.
2. Il requisito della “particolare e comprovata specializzazione universitaria” è da ricondursi alla laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, fermo restando la equiparazione per la laurea del vecchio ordinamento. Detto requisito si sostanzia nel possesso di conoscenze specialistiche di tipo universitario basato su conoscenze specifiche inerenti il tipo di attività professionale oggetto dell’incarico da affidare. A tal fine il mero formale possesso di titoli non è da solo sufficiente a comprovare la avvenuta acquisizione delle richieste capacità professionali che vanno documentate alla amministrazione mediante produzione di ampio, dettagliato e documentato curriculum vitae.
 3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte dello spettacolo o dei mestieri artigianali fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

ARTICOLO 04 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE NEL CASO DI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA COORDINATA E CONTINUATIVA

1. Obiettivi, progetti specifici e determinati sono funzionali alle attività istituzionali del Comune di Maltignano.
2. Le forme di coordinamento devono essere espressamente individuate nel contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa.
3. Il contenuto della prestazione dedotta nel contratto non dovrà essere caratterizzata da elementarità e ripetitività. Il prestatore non dovrà essere utilizzato per una molteplicità di generiche attività estranee agli obiettivi definiti e/o ai progetti.
4. Il prestatore, fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa, nell’ambito di un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, gode di autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione.
5. Il compenso è correlato agli obiettivi e ai progetti specifici e/o determinati dedotti nel contratto.
6. Le prestazioni del collaboratore vengono svolte senza vincolo di subordinazione e quindi al di fuori dei sistemi organizzativi con vincoli gerarchici vigenti nell’ente. Le prestazioni sono comunque assoggettate ad un vincolo funzionale della prestazione che deve essere resa in sintonia con gli obiettivi definiti dal Comune. L’incaricato pertanto si confronterà periodicamente con il Responsabile del Servizio competente per verificare che le prestazioni svolte ed i relativi risultati ottenuti siano allineati con gli obiettivi richiesti e perseguiti dall’Amministrazione comunale.
7. Il collaboratore è esonerato dal rispetto di un orario di lavoro predeterminato e non ha diritto alle ferie ed ai congedi previsti a favore del personale dipendente. L’attività del collaboratore è esercitata presso gli uffici del Comune oppure in altro luogo da indicarsi puntualmente nel contratto.
8. Il collaboratore incaricato non avrà poteri gestionali autonomi e neppure di rappresentanza del Comune.
9. Il Comune s’impegna a valutare positivamente la possibilità di chiedere la sospensione dell’incarico nei casi di malattia, infortunio, maternità ed altri gravi motivi che impediscano all’incaricato di poter operare.

ARTICOLO 05 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE NEL CASO DI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE

1. Le prestazioni di lavoro autonomo vengono svolte senza vincolo di subordinazione e quindi al di fuori dei sistemi organizzativi con vincoli gerarchici vigenti nell’ente.

2. Le prestazioni non sono neppure assoggettate ad un vincolo funzionale ma svolte in piena ed assoluta autonomia.
3. L'attività non potrà essere esercitata presso gli uffici del Comune, fatte salve le attività a carattere complementare ed istituzionale, necessarie per lo svolgimento dell'incarico per cui il lavoratore autonomo, benché occasionale, dovrà utilizzare le attrezzature e gli impianti di cui dispone.
4. Il Comune metterà a disposizione solamente le informazioni e la documentazione ritenuti necessari per lo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 06 – INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA OVVERO DI CONSULENZA

1. Gli incarichi di studio hanno per oggetto la consegna di una relazione scritta finale, nella quale dovranno essere illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
2. Gli incarichi di ricerca presuppongono un programma da parte dell'amministrazione che il prestatore dovrà realizzare nell'ambito dell'incarico affidato.
3. Le consulenze riguardano la produzione di pareri resi da esperti.
4. Non rientrano nelle suddette definizioni gli incarichi aventi per oggetto:
 - le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati o gli stessi siano impossibilitati per giustificato motivo;
 - la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
 - gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
 - le prestazioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici in materia di lavori pubblici.

ARTICOLO 07 – LIMITI AGLI INCARICHI ESTERNI

1. La durata degli incarichi individuali di studio, di ricerca, di consulenza esterna o di collaborazione, non potrà essere superiore ad un anno, prorogabile solo in relazione ad accertate e motivate specifiche esigenze connesse al completamento dei progetti specifici e determinati di cui all'originale incarico. Il ritardo non deve essere imputabile al collaboratore. La proroga od il rinnovo dell'incarico, quando giustificati e consentiti, sono subordinati alla verifica del grado di raggiungimento del risultato e vanno definiti con la stessa forma del contratto originario.
2. Sono in ogni caso esclusi la tacita proroga, il rinnovo tacito e, in ogni caso, una durata indeterminata.
3. Le disposizioni del presente articolo non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale.

ARTICOLO 08 - CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA

1. Il Comune può conferire incarichi individuali di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenze esterne, nelle modalità dell'articolo 2, in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, nei casi seguenti:
 - a) procedura concorsuale andata deserta;
 - b) unicità della prestazione ossia attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni;
 - c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale;

- d) individuazione dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- e) incarichi “a scavalco” ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004.

ARTICOLO 09 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO E INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ

1. Il conferimento dell’incarico individuale di consulenza esterna, di studio, di ricerca ovvero di collaborazione, è disposto dal Responsabile del Servizio competente con le procedure dei successivi articoli 10 e 11 e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 87 del Dl.gs. n. 267/2000.
2. L’affidamento d’incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
3. L’affidamento dell’incarico deve essere preceduto da un accertamento reale, che coinvolge la responsabilità del Responsabile del Servizio competente, sull’assenza di servizi o di professionalità, interne al Comune, che siano in grado di adempiere l’incarico.

ARTICOLO 10 – PROCEDURA COMPARATIVA

1. Il conferimento dell’incarico deve avvenire previo esperimento di procedura comparativa tra i candidati, effettuata sulla base delle competenze degli stessi e la complessità organizzativa e progettuale richiesta dalla natura dell’incarico e si attua mediante stipulazione di un contratto scritto nel quale sono specificati, quali elementi essenziali:
 - ·la durata,
 - ·il luogo,
 - ·l’oggetto,
 - ·le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni ai fini del raggiungimento del risultato,
 - ·le ipotesi di recesso,
 - ·le modalità di determinazione del corrispettivo e del suo pagamento.
2. A tal fine il Responsabile del Servizio competente predisporre un avviso di selezione da pubblicare nel quale siano inseriti i seguenti elementi:
 - definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico eventualmente con il riferimento ai piani e programmi relativi alla attività amministrativa del comune;
 - gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell’incarico;
 - la durata dell’incarico;
 - il luogo e le modalità di realizzazione della prestazione oggetto dell’incarico;
 - i requisiti di ammissibilità;
 - i termini per la presentazione del curriculum vitae e delle relative offerte da parte dei candidati interessati;
 - i criteri di valutazione dei candidati effettuata da una Commissione, se prevista, presieduta dal Responsabile del Servizio dell’Area interessata al conferimento dell’incarico e da due dipendenti di ruolo di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante;
 - approvazione della graduatoria finale di merito, predisposta sulla base degli esiti della valutazione.
3. I soggetti cui possono essere conferiti gli incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenze esterne sono:
 - persone fisiche, esercenti l’attività professionale in via abituale, necessitando di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;

- persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
- persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale.

4. I soggetti cui conferire l'incarico dovranno altresì:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

5. La procedura, di cui al comma precedente, deve concludersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di selezione.

6. Il Comune può istituire liste "aperte" di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti nel rispetto dell'art. 7 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.

7. Il Comune può ricorrere alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI SELEZIONE

1. La Commissione, di cui all'articolo precedente, se prevista, o il Responsabile del Servizio competente, effettua la selezione mediante:

a) valutazione dei titoli e del curriculum ovvero comparazione degli stessi al fine di accertare la maggiore coerenza delle professionalità con l'oggetto e la natura dell'incarico;

oppure

b) valutazione dei titoli e del curriculum e svolgimento di un colloquio finalizzato ad approfondire le competenze possedute dal candidato in relazione all'oggetto e alla natura dell'incarico.

2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle norme di settore;
- b) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- c) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

3. La Commissione attribuisce un punteggio massimo finale di 100/100 così ripartito:

· modalità selettiva A): Titoli: 40/100 - Curriculum: 60/100;

· modalità selettiva B): Titoli: 30/100 - Curriculum: 30/100 Colloquio: 40/100;

ARTICOLO 12 - ASPETTI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI

1. Gli eventuali obblighi d'iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla Legge n. 335/1995 sono a carico esclusivo del soggetto incaricato che è tenuto a darne idonea comunicazione al Comune.

2. Gli eventuali obblighi d'iscrizione all'I.N.A.I.L. sono a carico esclusivo del Comune che è tenuto a darne informazione al titolare dell'incarico.

3. Il soggetto incaricato è tenuto a darne idonea certificazione al Comune committente delle deduzioni fiscali eventualmente spettanti, nonché degli altri dati ritenuti necessari.

ARTICOLO 13 - EROGAZIONE DEL COMPENSO

1. Il compenso viene erogato, nel rispetto della normativa fiscale, assistenziale e previdenziale vigente, a seguito di accertamento da parte del Responsabile del Servizio competente della esattezza della prestazione, in particolare del raggiungimento del risultato, secondo i termini contrattuali.

2. Al termine della prestazione il Responsabile del Servizio può richiedere al prestatore una relazione finale sul lavoro svolto.

ARTICOLO 14 – VERIFICA DELL’ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL’INCARICO.

1. Il Responsabile del Servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, specie quando la realizzazione sia correlata a fasi di sviluppo mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile del Servizio competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del Servizio competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. In sede di approvazione del conto consuntivo di cui all’art. 227 del D.Lgs. n. 267/00, viene comunicato al Consiglio Comunale l’ammontare della spesa sostenuta per gli incarichi e consulenze riferite al periodo considerato.

ARTICOLO 15 - RILEVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 587, Legge 27/12/2006 n. 296, alla circolare n. 5 del 21/12/2006, all’articolo 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 ed alla direttiva n. 1/2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, deve essere fornita informativa, da parte dei soggetti conferenti, al competente ufficio incaricato degli adempimenti di cui sopra, comprendente tutti gli elementi oggetto di rilevazione.

2. Il Responsabile del Servizio che conferisce l’incarico, (come richiesto dall’art. 1, comma 127, della legge n. 662/1996), cura la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune (www.comune.maltignano.ap.it) dei relativi provvedimenti con i quali l’amministrazione comunale si avvale di collaboratori esterni completi:

- a) della indicazione dei soggetti percettori;
- b) della ragione dell’incarico;
- c) dell’ammontare erogato.

In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile preposto.

3. L’efficacia dei contratti relativi a rapporti di consulenza decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito del Comune (www.comune.maltignano.ap.it) come richiesto dall’articolo 3, comma 18 della legge n. 244/2007.

4. Degli incarichi di collaborazioni esterne e di consulenze viene redatto dal responsabile dell'ufficio ragioneria un elenco che viene trasmesso semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
5. Gli atti di spesa relativi all'affidamento di incarichi di cui al presente regolamento di importo superiore a 5.000,00 euro al netto di I.V.A. devono essere comunicati alla Sezione Regionale della Corte dei Conti nei modi che verranno fissati dalla Sezione medesima.